

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 - Principi fondamentali.

San Giovanni in Fiore comune della Repubblica, costituito dalla comunità delle popolazioni insediate nel territorio del capoluogo e delle frazioni di Acquafredda e Fantino, dei villaggi rurali di Cagno, Ceraso, Germano, Nucilluzza, Ramunno, Rovale, Serrisi e del villaggio turistico e residenziale di Loricca, meglio delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954 n. 1288 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e favorisce la partecipazione al governo della città di tutti coloro che la abitano, incoraggiando l'esercizio della solidarietà civica e la cultura della pace.

2. Per tal fine esprime nello statuto piena ed autonoma capacità normativa che incontra il solo limite del rispetto dei principi fondamentali espressi dal potere legislativo nella Carta costituzionale e nelle leggi, nonché nelle norme di dettaglio necessarie a tutelare interessi nazionali e regionali demandati alla competenza della legge statale e regionale.

3 San Giovanni in Fiore città di Gioacchino da Fiore è il più esteso e popolato centro della Sila, riconosce e valorizza la vocazione e le tradizioni, del proprio territorio. Il comune di San Giovanni in Fiore riconosce i valori culturali e artistici della propria tradizione storica ed assume la tutela dei beni culturali e ambientali come fattore dello sviluppo del territorio.

4. Il comune di San Giovanni in Fiore con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita, per cittadine, cittadini ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Tutela l'ambiente e le specie viventi, promuove lo sviluppo sostenibile e la difesa della biodiversità.

5. Il comune di San Giovanni in Fiore riconosce, promuove e qualifica l'associazionismo al fine di concorrere allo sviluppo della società.

6. Il comune di San Giovanni in Fiore orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta costituzionale della Repubblica ed in conformità alle direttive U. E. attua azioni, positive per valorizzare la presenza femminile, al fine di garantire la presenza in organi di governo del comune o comunque da esso dipendenti, di entrambi i sessi.

Art. 2 - Sede, stemma, gonfalone.

1. La sede del Comune è ubicata presso il palazzo municipale sito in piazza municipio.

2. Lo stemma del Comune riconosciuto ai sensi di legge ed identificato negli atti e nel sigillo, è rappresentato da uno scudo sormontato da una corona ducale e contornato da due fronde verdi a sinistra d'ulivo ed a destra di quercia, intrecciate alla base con fiori ed un nastro rosso con tre stelle a cinque punte, in alto, in campo azzurro, a sinistra una mitra ed a destra una stella cometa.

3. Il gonfalone comunale è costituito da un drappo verde ed azzurro a frange merlate, nel quale campeggiano tra inserti di fiori lo stemma e la scritta San Giovanni in Fiore.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati e possono essere consentiti solo previa autorizzazione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze civili e religiose e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

Art. 3 Albo Pretorio

1. Per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, deve essere individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.
2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Generale cura l'affissione degli atti e degli avvisi e certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4 - Funzioni del comune

1. Il comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, nella propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, le funzioni attribuite o delegate nell'ambito delle risorse assegnate.
2. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato, della regione e della provincia e provvede, nell'interesse della comunità locale e nel rispetto delle leggi, alla loro specificazione ed attuazione. Persegue, altresì, i propri fini istituzionali, anche nell'ambito delle iniziative locali, regionali e nazionali, per lo sviluppo della Unione europea.
4. Il comune esercita le funzioni mediante gli organi di indirizzo, di governo e mediante gli organi dirigenziali di gestione secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il comune esercita le funzioni nei vari campi di propria competenza, anche attraverso il coinvolgimento, tramite specifici rapporti, delle esperienze dell'associazionismo locale.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SEZIONE 1[^] - Norme generali

CAPO I - Attribuzioni degli organi del comune

Art. 5 - Gli organi del comune

1. Sono organi del comune il consiglio, il sindaco, la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico, amministrativo e di controllo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune. Egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività di impulso nei confronti del consiglio.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dal regolamento o dalle disposizioni interne che debbono comunque assicurare, ad ogni membro ed in termine congruo, una

adeguata e preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare, nonché l'accesso agli atti ed ai documenti anche preparatori e di ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

6. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, ai singoli consiglieri, alle commissioni consiliari, ed ai cittadini secondo la disciplina prevista dai regolamenti in materia. L'attivazione della iniziativa popolare per l'adozione di atti deliberativi deve essere sottoscritta da almeno ottocento elettori.

7. Gli atti dell'amministrazione debbono sempre specificare se comportano impegno di spesa per il comune nei casi previsti dalla legge.

Art.6 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con voto palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. La verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti.

3. I verbali delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario. I verbali delle sedute di giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario.

Art. 7 - Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori: sindaco, componenti della giunta comunale, presidente del consiglio e consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori suindicati e quelle proprie dei dirigenti.

SEZIONE 2[^] - Consiglio comunale

CAPO I - Sottoscrizione delle liste e pubblicità delle spese elettorali

Art. 8 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese a cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento, sottoscritto, deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.

2. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, consegnato al Segretario Comunale.

Art. 9 - Sanzioni

1. La inottemperanza all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 7 che precede dà luogo all'applicazione delle sanzioni secondo le modalità e termini a norma di legge.

CAPO II - Competenze e funzionamento

Art. 10 - Elezioni e funzionamento

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica ed i casi di scioglimento dello stesso sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il quorum per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve essere della metà dei consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
4. Con il regolamento del consiglio comunale dovranno essere fissate le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture, apposite per il funzionamento, nonché per la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio, ai gruppi consiliari ed ai consiglieri comunali.
5. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio comunale o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente.
6. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente che fissa il giorno e l'ora ed il luogo della seduta che viene individuato nella sala consiliare del Palazzo del Municipio. Il consiglio può riunirsi in sedi diverse, purché aperte al pubblico qualora ciò sia necessario per fini sociali. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
7. L'ordine del giorno dei lavori del consiglio è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
8. L'attività del consiglio coincide con l'anno solare.
9. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
10. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
11. Gli avvisi di convocazione di tale prima seduta sono inviati dal sindaco e la seduta è presieduta dal consigliere anziano sino alla elezione del presidente del consiglio comunale.
12. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
13. Il regolamento del consiglio comunale, nell'intento di avvicinare i cittadini alle istituzioni comunali, disciplina la facoltà e le modalità di interventi da parte dei cittadini.

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio comunale da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato con deliberazione del consiglio comunale, con voto assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di

appositi emendamenti.

4. Con cadenza annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee sulla base di una relazione articolata del sindaco e della giunta che viene sottoposta all'esame e approvazione del consiglio comunale.

5. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, in sede di approvazione delle verifiche periodiche e comunque nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

6. Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.

Art. 12 - Competenze

1. Il consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politica amministrativa del comune con atti che impegnano la responsabilità degli organi e/o dei dirigenti cui sono rivolti.

2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare l'imparzialità e corretta gestione amministrativa.

3. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

4. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, il consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale, parimenti stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. In particolare elegge i propri rappresentanti nel consiglio della Comunità Montana nel rispetto dell'autodeterminazione della minoranza attraverso votazioni segrete separate.

5. Il consiglio esercita in relazione ai servizi pubblici locali, gestiti nelle forme e con i mezzi stabiliti dalla legge, attività di indirizzo, vigilanza, di programmazione e, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, di regolazione. Nell'esercizio del controllo amministrativo il consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori e dell'ufficio per il controllo di gestione ognuno per le proprie competenze.

6. Il controllo sulla gestione dei servizi viene esercitato dal consiglio comunale sulla base della relazione del sindaco in ordine al loro andamento politico e amministrativo, all'esame del bilancio annuale di esercizio e del conto profitti e perdite e delle relative relazioni, alle varie forme di gestione e secondo quanto stabilito dai contratti di servizio.

7. Nelle stesse forme si attua il controllo del consiglio su ogni altra partecipazione societaria del comune.

8. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dagli atti di concessione.

9. Il controllo sui servizi gestiti in forma associata con altri enti si effettua nelle forme previste nell'atto di convenzione.

Art. 13 -I consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge. I consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale - costituita dalla cifra lista aumentata dei voti di preferenza - con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri. A parità di voti sono esercitate dall'anziano di età.

3. Ciascun consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire

l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa ed il controllo per tutti gli atti di competenza del consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza prevista dalla legge, anche di natura ispettiva;
- c) intervenire nelle discussioni del consiglio;
- d) ottenere dal segretario generale, dai dirigenti del comune nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti o partecipate, copie di tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge e dall'apposito regolamento comunale;
- e) inoltre i consiglieri hanno diritto di ottenere da parte del presidente del consiglio comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo.

4. A norma di legge e di regolamento, i titolari di cariche elettive di sindaco e consiglieri, gli assessori e i titolari di cariche direttive di alcuni enti sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

5. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal consigliere o tramite il proprio capo gruppo al presidente del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del presidente del consiglio comunale, o di un qualsiasi consigliere. La decadenza è formalizzata con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine il consiglio esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

6. Le dimissioni di un consigliere vanno presentate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

7. Oltre che nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 23 dello statuto e degli altri casi normativamente previsti il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco".

8. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi di legge, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.

9. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

10. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri appartenenti alla stessa lista nella quale sono stati eletti, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 14 - Il presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio comunale viene eletto tra i suoi componenti nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati negli scrutini successivi.
Ove nella prima adunanza non si pervenisse alla elezione del presidente, il consiglio comunale è convocato entro otto giorni dal consigliere anziano per procedere a nuove votazioni fino alla elezione.
Fino alla nomina del presidente dell'assemblea, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.
2. Sono esclusi dalla elezione alla carica di presidente del consiglio comunale il sindaco ed i candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
3. Nella sua prima seduta, convocata dal sindaco, il consigliere anziano pone in votazione la elezione del presidente del consiglio stesso.
4. A seguito di tale elezione il presidente eletto assume immediatamente la presidenza dell'assemblea per gli adempimenti normativamente previsti.
5. Il presidente del consiglio cessa dalla carica in caso di revoca. Per la revoca del presidente provvede il consiglio comunale su proposta motivata presentata da almeno dodici consiglieri.
6. Nei casi di vacanza, assenza od impedimento del presidente, la presidenza del consiglio comunale viene assunta dal vice presidente ed in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.
7. Il presidente convoca il consiglio comunale e ne dirige i lavori e le attività secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
8. Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative, in conformità ai contenuti del regolamento del consiglio.
9. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e redige ordine del giorno del consiglio comunale.

Art. 15 - Ufficio di presidenza del consiglio comunale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento del consiglio comunale prevedono e disciplinano l'ufficio di presidenza del consiglio comunale. Tale ufficio è inserito nei servizi di segreteria generale.
2. L'ufficio di presidenza del consiglio comunale costituisce il presidio amministrativo e organizzativo di supporto e di assistenza del presidente del consiglio comunale, dei gruppi consiliari e dei consiglieri comunali. Il regolamento del consiglio comunale disciplina altresì i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali e organiche per le attività dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.

Art. 16 - Commissioni consiliari, istruttorie, di studio, di controllo e garanzia

1. Il consiglio istituisce nel suo seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante voto plurimo, commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori e di studio e può istituire commissioni di controllo e di garanzia.
2. Le competenze di ciascuna commissione sono determinate dal consiglio comunale e dalla deliberazione che le istituisce.
3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione e dei programmi, la verifica e la relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dal presente statuto o dal regolamento o dalla deliberazione che le istituisce.

4. Per le commissioni di controllo e garanzia identificate in sede di istituzione, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. La composizione, le modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni permanenti sono definite dal regolamento del consiglio comunale e dai provvedimenti di istituzione.

Art. 17 - Commissioni d'indagine

1. Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale possono essere costituite all'interno del consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
2. Nelle commissioni d'indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari e le decisioni vengono assunte a maggioranza mediante voto plurimo secondo la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
3. La deliberazione di istituzione stabilisce le finalità e i poteri, i criteri di funzionamento, gli strumenti per operare e il termine della conclusione dei lavori.

Art. 18 - Conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. La conferenza dei capigruppo coadiuva il presidente del consiglio comunale nella definizione del programma dei lavori del consiglio, coordina l'attività delle commissioni consiliari, disciplina, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del consiglio comunale l'accesso ai servizi assegnati al consiglio. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti dal sindaco.
3. Gli atti ed i provvedimenti che il sindaco e la giunta intendono sottoporre alla preventiva valutazione delle associazioni sono comunicati previamente ed in forma integrale ai capi gruppo consiliari ed alle commissioni competenti.
4. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.

Art. 19 - Strutture di supporto al consiglio e alle commissioni consiliari

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al consiglio, le commissioni consiliari sono dotate di apposito staff di supporto tecnico correlato con l'ufficio di presidenza del consiglio comunale e possono avvalersi di consulenti e tecnici, anche esterni all'amministrazione comunale.
2. Per il funzionamento e l'attività del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, della conferenza dei capigruppo e dei gruppi consiliari e per la sistematica azione informativa nei confronti di tutti i consiglieri viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le modalità per l'assegnazione e la gestione delle risorse attribuite - risorse strumentali, organiche e finanziarie - sono disciplinate dai provvedimenti annuali di bilancio e dalla deliberazione del consiglio comunale di assegnazione delle risorse.

SEZIONE 3^ - Giunta e sindaco

Art. 20 - La giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero sette assessori, di cui uno investito della carica di vice sindaco.
2. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di

eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere: detti requisiti sono attestati mediante auto dichiarazione da parte dei nominati, di cui la giunta prende atto nella sua prima seduta.

3. Il vice sindaco e gli assessori sono nominati dal sindaco secondo legge entro dieci giorni dalla proclamazione, della sua elezione e presentati al consiglio comunale alla prima seduta successiva alle elezioni.

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

5. Non possono fare parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco.

6. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

7. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 21 - Organizzazione della giunta comunale

1. La giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. Le attribuzioni dei singoli assessori sono contenute nell'atto di nomina a componente della giunta comunale comunicata al consiglio comunale a sensi di legge.

3. Le attribuzioni e le funzioni di cui al comma 2 possono essere revocate e/o modificate con analogo atto da parte del sindaco dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

Art. 22 - Attività degli assessori

1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta nell'ambito dei rapporti di collaborazione e degli incarichi attribuiti dal sindaco.

2. Gli assessori presentano le proposte di intervento verificando che rientrino nella attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio.

3. Gli assessori coadiuvano il sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e, nell'ambito delle materie loro delegate dal sindaco, adottano gli atti di indirizzo conseguenti ai provvedimenti della giunta comunale per la gestione ed esecuzione di competenza dei dirigenti, nonché gli atti espressamente loro delegati da parte del sindaco.

4. Gli assessori forniscono ai dirigenti le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo dell'ente.

Art. 23 - Durata in carica della giunta

1. La giunta rimane in carica fino alla nomina della nuova giunta.

2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso. del sindaco comportano la decadenza della giunta comunale.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Tali dimissioni comportano la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della giunta comunale.

5. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della giunta o del sindaco non comporta le

dimissioni degli stessi.

Art. 24 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata, e sottoscritta da almeno due quinti consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25 - Cessazione di singoli componenti della giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica a seguito di revoca da parte del sindaco che ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale.
2. Alla sostituzione dei singoli assessori revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il sindaco mediante nomina da comunicarsi al consiglio in uno con la comunicazione di revoca.

Art. 26 - Funzionamento della giunta

1. Il sindaco convoca, dirige e coordina l'attività della giunta e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità.
2. La giunta delibera con l'intervento di almeno cinque su otto dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla giunta stessa.
6. La giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari, i dirigenti e cittadini ad essa non appartenenti, senza diritto di voto.
7. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale e rilasciati in copia su richiesta dei consiglieri medesimi.

Art. 27 - Competenze

1. La giunta opera in modo collegiale e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. E' altresì di competenza della giunta comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e le sue modificazioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 28 - Deliberazioni d'urgenza della giunta

1. La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 29 - Il sindaco - competenze

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo in ordine alle materie e con le competenze normativamente previste ed entra in carica al momento della proclamazione.
2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco rappresenta l'ente.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del sindaco userà tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.
5. Il sindaco convoca e presiede la giunta comunale.
6. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori, dei dirigenti e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Il sindaco sovrintende, con la collaborazione della giunta comunale e/o degli assessori, al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti.
8. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni sulla base degli indirizzi dal consiglio comunale.
9. Il sindaco nomina i responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze ai sensi di legge e del regolamento generale degli uffici e dei servizi ed emana le direttive per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi nel rispetto dell'ordinamento lavoristico del pubblico impiego e dei regolamenti comunali, in materia.
10. Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale gestito da apposita agenzia, normativamente prevista, di cui è dipendente. La nomina del segretario può disposta in forma congiunta e associata con altra amministrazione comunale, sulla base di apposita convenzione.
11. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione o nella prima seduta successiva alla nomina nei casi e con le forme di cui all'articolo 25 del presente statuto.
12. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
13. Il sindaco determina l'ordine degli assessori chiamati a fare le veci del sindaco e del vice sindaco in mancanza di questi.
14. Il sindaco convoca i comizi per i referendum.
15. Il sindaco provvede al coordinamento e alla riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, degli orari di apertura al pubblico degli

uffici e servizi comunali nonché degli uffici pubblici territorialmente competenti delle amministrazioni interessate al fine di garantirne la migliore fruibilità, nonché degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dei cittadini. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali sono determinati dal sindaco, sulla base, degli indirizzi espressi, dal consiglio comunale e nel rispetto della legge, in modo garantirne la migliore fruibilità da parte dei cittadini.

16. Il sindaco adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, normativamente assegnati alla sua competenza.

17. Il sindaco emette le ordinanze attribuite alla sua competenza in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del capoverso precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

18. Il sindaco adotta i provvedimenti necessari per assicurare gli adempimenti in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge.

19. Il sindaco ha potere di delega generale e speciale su singole materie, o della firma di atti, a uno o più assessori, al segretario generale, ai dirigenti.

SEZIONE 4[^] - Indennità

Art. 30 - Indennità di carica e gettoni di presenza

1. Il sindaco, i componenti la giunta comunale, il presidente del consiglio comunale e i consiglieri, hanno diritto alle indennità di carica, gettoni di presenza o indennità di funzione, eventuali indennità di missione ed eventuali rimborsi ai datori di lavoro nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge per ciascuna categoria di appartenenza e nelle misure e secondo le modalità deliberate per ciascuno di essi dai competenti organi dell'amministrazione comunale.

2. Gli organi competenti alla nomina di commissioni previste dalle leggi e dai regolamenti stabiliscono l'attribuzione e la misura dei gettoni di presenza spettanti ai singoli membri delle commissioni medesime.

3. Ai componenti le commissioni permanenti spetta un gettone di presenza di pari importo di quelli di partecipazione al consiglio comunale.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 31 - Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini ad attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, le associazioni come soggetti capaci di concorrere, con metodi democratici, alla realizzazione delle predette attività e di perseguire fini di interesse pubblico.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 si applicano, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di San Giovanni in Fiore, ai cittadini residenti nel comune di San Giovanni in Fiore, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed agli stranieri ed agli apolidi residenti nel comune di San Giovanni in Fiore.

Art. 32 - Valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione e il sostegno delle libere forme associative avviene secondo criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento. Saranno previste in particolare le forme di consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di beni comunali, il patrocinio per iniziative rilevanti, la collaborazione tramite convenzione per lo svolgimento di attività socialmente utili anche con l'utilizzo del volontariato. Il regolamento disciplinerà altresì la valorizzazione delle attività dei rioni cittadini.
2. E' istituito il registro delle associazioni, a cui si accede su semplice richiesta. Le associazioni, per poter fruire del sostegno, devono farne richiesta, presentando, oltre la domanda, anche lo statuto o l'atto costitutivo nelle forme regolamentari ed i progetti di attività per i quali è richiesto il sostegno dell'amministrazione.
3. Il comune valorizza le libere forme associative anche quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Le libere forme associative concorrono alla programmazione e realizzazione degli interventi nel settore sociale, educativo, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale con il proprio patrimonio di conoscenze delle esigenze espresse dalla collettività e con la propria progettualità. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici nei suddetti settori il comune persegue prioritariamente la valorizzazione della partecipazione e delle capacità, anche organizzative ed operative, espresse dalle libere forme associative.
4. In tali casi i rapporti tra tali forme associative ed il comune sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti le reciproche obbligazioni per il conseguimento delle finalità pubbliche.

Art. 33 - Consultazioni

1. Il comune riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini che può avvenire nelle forme e secondo le modalità previste dai regolamenti comunali in materia.
2. Il consiglio comunale identifica gli strumenti atti ad incentivare forme di rappresentanza giovanile, come il consiglio dei ragazzi, al quale affidare il compito di deliberare in consultiva nelle materie di politica ambientale, tempo libero, giuochi, pubblica istruzione, cultura, spettacolo, assistenza ai giovani ed agli anziani ed ai rapporti con l'Unicef. Le modalità di elezione, di funzionamento, la composizione e le attribuzioni di tali forme di rappresentanza sono disciplinate da apposito regolamento.
3. Il consiglio comunale può istituire consulte permanenti in relazione a singoli settori di intervento amministrativo o rilevante interesse economico e sociale. Tali consulte durano in carica quanto il consiglio comunale. Le modalità di funzionamento, la composizione e le attribuzioni di tali forme di partecipazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 34 - Modalità delle consultazioni

1. La consultazione può avvenire nelle forme di assemblee cittadine, di settore, quartiere, di udienze conoscitive o in ogni altra forma ritenuta idonea dal consiglio o dalla giunta.

Art. 35 - Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia da parte di persone singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaro l'oggetto delle richieste.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
4. Alle istanze, proposte e petizioni presentate, esaminate e decise, è data risposta scritta entro trenta

giorni a cura degli uffici competenti a firma del sindaco o delegato.

5. La giunta adotta i provvedimenti di propria competenza e dispone le proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consiglio comunale e le direttive per l'adozione delle determinazioni di competenza dei dirigenti nei casi in cui, oltre alla risposta scritta, l'accoglimento delle istanze, proposte e petizioni comporti la formalizzazione di atti di competenza di detti organi.

6. I consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il sindaco e la giunta ed il consiglio comunale.

Art. 36 - Referendum consultivo

1. Relativamente a materie di esclusiva competenza locale, per la migliore tutela dei diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi, interessi diffusi, è previsto come strumento di partecipazione dei cittadini il referendum che non può comunque aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

2. I referendum hanno natura e contenuto consultivo.

3. L'iniziativa dei referendum può essere presa dal consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati o dal comitato promotore dei referendum mediante presentazione delle firme raccolte ed autenticate nelle forme di legge per un numero pari al 10% dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

4. Sono escluse dal referendum le materie attinenti:

- a) la revisione dello statuto;
- b) i regolamenti attinenti al funzionamento degli organi;
- c) i tributi ed il bilancio;
- d) le tariffe relative ai servizi;
- e) l'espropriazione per pubblica utilità;
- f) le questioni attinenti sanzioni amministrative;
- g) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
- h) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
- i) Il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- l) pianta organica e disciplina giuridica dei dipendenti;
- m) le materie già oggetto di referendum, per i cinque anni successivi.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione tale da non ingenerare equivoci.

6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Il consiglio comunale esamina l'esito dei referendum entro quaranta giorni dalla proclamazione del risultato. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 37 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune in conformità alla legge.

2. La giunta comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio, emanato dal giudice, può deliberare la costituzione del comune nel giudizio.

3. L'amministrazione comunale, in sede di costituzione in giudizio o di integrazione del contraddittorio, può

aderire alle azioni ed ai contenuti dei ricorsi promossi dall'elettore, facendosi carico, in tali ipotesi, delle spese in caso di soccombenza.

Art. 38 – Comitati

1. Possono essere costituiti, su promozione di gruppi di cittadini o da associazioni, comitati per la trattazione di una serie di materie determinate in relazione problemi della zona, con funzioni eminentemente consultive e di proposta.
2. Il comune, favorisce il collegamento dei propri organi con gli stessi e ne organizza la consultazione con apposite riunioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

TITOLO IV - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

CAPO I - Principi dell'azione amministrativa. Accesso dei cittadini alle informazioni

Art. 39 - Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare

1. Il comune di San Giovanni in Fiore informa la sua azione al rispetto del diritto al tempo dei cittadini. I regolamenti comunali dovranno prevedere termini temporali per le risposte ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
2. L'organo comunale che emette il provvedimento amministrativo deve esplicitarne le motivazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Art. 40 - Interpretazione dei regolamenti comunali

1. Qualora, per l'applicazione pratica, si presenti la necessità di interpretare i regolamenti comunali, l'amministrazione segue l'interpretazione più favorevole al cittadino ove non contrasti con l'interesse pubblico generale.

Art. 41- Pubblicità degli atti amministrativi.

- Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata disposizione del sindaco che ne sospenda temporaneamente l'accesso, in quanto loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese per il buon esito dell'azione amministrativa.
2. Deve essere comunque assicurato il rispetto dei principi legislativamente previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati individuali definiti sensibili.
 3. Gli atti di determinazione dei dirigenti sono pubblicati all'albo pretorio in conformità delle procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi collegiali.
 4. Gli atti di determinazione dei dirigenti non soggetti a visto di esecutività parte del responsabile di ragioneria sono esecutivi alla scadenza della pubblicazione ove non dichiarati immediatamente eseguibili dal dirigente.
 5. I provvedimenti dei dirigenti - determinazioni - che comportano impegni spesa sono trasmessi al responsabile dei servizi ragioneria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 6. Per tutti i regolamenti per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia di ripubblicazione,

viene assicurata la ripubblicazione all'albo pretorio per periodo di quindici giorni, dopo l'approvazione da parte del comitato di controllo.

Art. 42 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Ai cittadini è garantita la più ampia informazione in merito all'attività amministrativa dell'ente con i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, anche con la costituzione di apposito ufficio;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di protezione ambientale e a tutte le altre associazioni di accedere alle strutture e servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
 - e) disciplina il diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico istituzionale delle organizzazioni sindacali presenti nel territorio comunale.

Art. 43 - Avvio di procedimento amministrativo

1. Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbano intervenire ed ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dalla emanazione dell'atto finale ove individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'amministrazione.
3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale o comunque emessi in via cautelare.
4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
5. Il comune può dotarsi di specifica norma regolamentare per disciplinare le procedure di verifica preventiva di tutte le attività aventi rilevanza di impatto ambientale.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - Ordinamento degli uffici comunali

Art. 44 - Principi generali

1. Il comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

2. La struttura e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione della specificità del territorio, deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, di economicità ed efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e di professionalità.

3. L'azione organizzativa ed amministrativa del comune dovrà essere conformata ai seguenti principi di ordine generale:

- a) la definizione da parte degli organi di amministrazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente da attuare;
- b) la separazione tra i compiti di amministrazione da quelli di gestione;
- c) l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, vigilanza, controllo ed in particolare la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;
- d) la verifica dei risultati conseguenti all'azione amministrativa, mediante un sistema di controlli normativamente previsti e come disciplinati in via autonoma dai regolamenti dell'ente in materia.

4. La conferenza dei dirigenti, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di amministrazione, definisce le linee operative di gestione e adotta tutte le iniziative e gli atti necessari per favorire l'integrazione e il coordinamento della funzione dirigenziale. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ne definisce le competenze, la struttura e le modalità di funzionamento.

5. Le forme di gestione associata congiuntamente ad altri enti locali anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la gestione di servizi pubblici, nei limiti fissati dalle leggi in materia, sono disciplinate dal capo II del titolo VII. Le forme e modalità di tali gestioni congiunte e/o partecipate sono attuate in conformità al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e degli atti amministrativi di istituzione di tali forme di gestione.

Art. 45 - Organizzazione degli uffici

1. Le competenze, l'organizzazione, le funzioni e le modalità di gestione della struttura comunale sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalla dotazione organica.

2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina anche la costituzione e il funzionamento di strutture alle dirette dipendenze degli organi di amministrazione.

Art. 46 – Il personale

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determina la disciplina dello stato giuridico, delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l'organizzazione - degli uffici e dei servizi, l'attribuzione al segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di amministrazione, nonché le modalità per il conferimento di collaborazioni esterne.

2. L'assegnazione del personale ai settori ed ai servizi viene informata al principio di massima flessibilità in corrispondenza della evoluzione dei programmi e delle esigenze dell'ente.

Art. 47 - Il segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, dipendente da apposita agenzia, iscritto all'apposito albo nazionale.

2. Il potere di nomina del segretario viene esercitato dal sindaco secondo le modalità, termini e procedure fissati dalla legge in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali e in conformità al regolamento sul ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.

4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, anche di natura dirigenziale e di gestione.

5. Nell'esercizio delle funzioni attribuite il segretario opera affinché l'attività di governo e di gestione dell'ente sia improntata al rispetto dei principi di legalità sostanziale.

6. Valuta in senso propositivo le misure per realizzare gli obiettivi dell'ente nei vari campi, secondo principi di economicità, efficacia e trasparenza.
7. Il segretario generale è coadiuvato da un vicesegretario con funzioni vicarie e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, e dagli uffici di segreteria.

Art. 48 -I dirigenti

1. Il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento generale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi. In particolare nell'attribuzione degli incarichi si tiene conto, ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa, delle attitudini del dirigente, del suo curriculum professionale e della specifica preparazione in relazione all'area professionale cui è assegnato, in conformità alla disciplina contrattuale in materia.
2. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di amministrazione.
3. Ai dirigenti, ai quali compete la direzione delle massime strutture organizzative dell'ente, oppure attività di consulenza - progettazione, pianificazione, programmazione e controllo alle dirette dipendenze degli organi di amministrazione, è attribuita la competenza per l'adozione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le funzioni e le attività dei dirigenti sono caratterizzate dall'assunzione della piena responsabilità professionale e di ogni altra responsabilità di gestione connessa con le competenze del ruolo e delle attribuzioni assegnate in via generale e in via, speciale dal sindaco in conformità al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dei servizi.

Art. 49 - Funzioni della dirigenza

1. Le funzioni istituzionali del comune, al fine di rappresentare il contenuto della funzione dirigenziale, si distinguono in funzioni normative o regolamentari e funzioni o attività amministrative di gestione,
2. Nella loro attività i dirigenti svolgono funzioni di pianificazione, di gestione e di controllo e la loro condotta è costantemente tesa al conseguimento degli obiettivi della cui attuazione sono responsabili.
3. In relazione alla funzione di gestione, la responsabilità del dirigente è massima, come massima deve essere l'autonomia operativa attraverso, l'esercizio di poteri per ottenere la migliore combinazione di fattori produttivi per raggiungere l'obiettivo. Economico - sociale prescelto dagli organi di governo.

Art. 50 - Attribuzioni generali della dirigenza

1. In relazione all'area cui è assegnato e in conformità a quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il dirigente espleta i seguenti compiti generali:
 - a) direzione di una unità organizzativa di massima dimensione;
 - b) gestione del personale assegnato;
 - c) consulenza - progettazione, pianificazione, programmazione e controllo;
 - d) attività formativa, studio e ricerca.
2. L'attività del dirigente è costantemente improntata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è orientata alla valorizzazione e allo sviluppo delle professionalità assegnate. A tal fine il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può disciplinare le opportune modalità organizzative da adottare in relazione alla specifica area cui il dirigente è assegnato

Art. 51 - Uso delle risorse assegnate ai dirigenti

1. Ai dirigenti è attribuita, ai sensi di legge e secondo la disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, completa autonomia di decisione e scelta nella utilizzazione delle risorse assegnate nel proprio bilancio annuale di settore e nel rispetto del piano esecutivo di gestione approvato dall'organo di governo.
2. Al dirigente sono assegnate le risorse necessarie e sufficienti in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Art. 52 - Incarichi di dirigenza

1. Il sindaco nomina i responsabili delle massime strutture organizzative dell'ente, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei criteri e dei principi fissati dall'ordinamento in materia di stato giuridico ed inquadramento dei dirigenti e secondo la disciplina definita dal regolamento sull'ordinamento generale uffici, e dei servizi dell'ente.
2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina i e i criteri per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenza e di alta specializzazione.
3. E' possibile il conferimento di incarichi a tempo determinato di coordinamento progetti obiettivi complessi, facendo ricorso anche a soggetti esterni all'amministrazione in possesso di specifica ed elevata professionalità, secondo la seconda la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. Il suddetto regolamento disciplina le modalità di costituzione e le funzioni dei nuclei di valutazione sull'attività della dirigenza in conformità alla contrattazione lavoristica dell'area dirigenziale e alla normativa generale in materia.

Art. 53 - Il direttore generale

1. il sindaco può istituire un ufficio di direzione generale nominandone il responsabile tra il personale in servizio con qualifica dirigenziale o valendosi di un soggetto esterno, in possesso di adeguati requisiti professionali, cui affidare l'incarico nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento relativo alla disciplina per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di affidamento dell'incarico, le attribuzioni e le funzioni del direttore generale.

CAPO II - Ordinamento dei servizi pubblici

Art. 54 - Servizi pubblici comunali

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano, per oggetto:
 - a) produzione di beni e servizi,
 - b) attività rivolte a realizzare fini sociali,
 - c) promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione dei servizi pubblici si ispira principalmente ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e collaborazione.

Art 55 - Forme di gestione dei servizi comunali

1. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il comune gestisce i servizi pubblici: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a mezzo di altre forme di

gestione previste dall'ordinamento o introdotte dalla consuetudine anche mediante rapporti con soggetti privati determinati al conseguimento di finalità pubbliche, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i comuni.

3. La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento della stessa segue i criteri della economicità, efficacia, efficienza, funzionalità per i servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonché della opportunità sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale. In ogni caso dovranno altresì essere valutate la complessità tecnico organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed agli scopi del servizio.

4. Per l'affidamento della gestione dei servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale viene utilizzata prioritariamente la forma della convenzione o della concessione.

5. Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente, il comune, valutata ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di solidarietà.

Art. 56 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale il comune può prevedere la costituzione di apposite istituzioni.

2. L'istituzione è organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il consiglio comunale, dopo averne fissato il numero, determina gli indirizzi per la designazione, da parte del sindaco, dei componenti del consiglio di amministrazione che durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale. Il regolamento può consentire la designazione nel consiglio di amministrazione di rappresentanti di altri enti.

5. Dopo la scadenza e fino alla designazione del nuovo consiglio di amministrazione gli organi della istituzione adottano gli atti di amministrazione in conformità alla disciplina normativamente prevista per la proroga degli organi amministrativi.

6. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della designazione.

7. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per la designazione.

8. Il direttore dell'istituzione è incaricato dal sindaco che potrà scegliere fra i dipendenti comunali di qualifica non inferiore all'ottava oppure all'esterno con apposito contratto a tempo determinato di diritto privato.

9. Il comune conferisce i mezzi finanziari e strumentali mobili ed immobili.

10. Il regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione, il funzionamento delle istituzioni, le modalità di nomina e revoca del direttore, il regime della indennità agli organi, nonché le forme di vigilanza da parte dell'ente.

Art. 57 - Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale

competete la responsabilità gestionale.

4. Alla designazione ed alla revoca degli amministratori in rappresentanza del comune provvede il sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.

6. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. Il comune, con propri atti, può trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.

8. L'affidamento dei servizi comprende tutte le attività, gli atti e i provvedimenti gestionali.

TITOLO VI - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO I - Revisione economico-finanziaria

Art. 58 - Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla normativa specialistica in materia.

2. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.

3. I revisori decadono dalla carica nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa specialistica in materia.

4. La presidenza del collegio compete al componente scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

6. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenta alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.

8. I revisori svolgono attività di collaborazione con l'organo consiliare esprimendo i pareri e le relazioni in ordine a specifici fatti di gestione secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento.

CAPO II - Controllo di gestione

Art. 59 - Controllo di gestione

1. È istituito nel comune di San Giovanni in Fiore il controllo di gestione che consiste nella procedura diretta a verificare la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'ufficio di controllo di gestione.

2. Le modalità di attuazione, l'individuazione dei centri di costo e di responsabilità a cui fare riferimento sia in fase di pianificazione, che di controllo ed i tempi delle verifiche dei raggiungimento parziale e totale degli obiettivi programmati o demandati al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed al

regolamento di contabilità.

TITOLO VII - COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

CAPO I - Principi della collaborazione

Art. 60 - Criteri generali

1. Il comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con lo stato, la regione, la provincia e gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività. Intraprende altresì le opportune forme di collaborazione con la camera di commercio sui temi di rilevanza economica.
2. Il comune sviluppa la propria azione con riferimento ai principi dell'integrazione europea ed all'attività della unione europea secondo le modalità risentite e nel rispetto dei principio dell'unità dello stato.

Art. 61 - La collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il comune e la provincia concorrono alla determinazione degli obiettivi tenuti nei piani e programmi dello stato e della regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione.
3. Il comune esercita l'iniziativa legislativa regionale secondo le modalità stabilite dalla regione.
4. Il comune, con la collaborazione della provincia, può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo, educativo ed ambientale.
5. Il comune avanza proposte alla provincia e alla regione ai fini della programmazione economica.

CAPO II - Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

Art. 62 - Le convenzioni ed i consorzi

1. Qualora il comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può intraprendere forme associative e di collaborazione con altri enti locali per la gestione associata degli uffici e dei servizi pubblici e per lo svolgimento di specifiche funzioni. In particolare può stipulare convenzioni e costituire consorzi con altri comuni e province. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio. Lo stesso consorzio può provvedere alla gestione di più servizi.
2. Nel caso di gestione consortile di servizi si applicano le disposizioni legislative e statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. Possono essere costituite forme di collaborazione con altri enti locali, anche con la partecipazione di soggetti privati qualificati, nei modi stabiliti dalla legge.
4. Il comune favorisce le forme associative tra enti pubblici per la gestione dei servizi sociali.

Art. 63 - Accordi di programma

1. Il comune può promuovere e stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedono l'azione coordinata di comuni, province, regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma

devono sancire i tempi, le modalità di assunzione ed il finanziamento dei rispettivi impegni e ogni altro requisito stabilito dalla legge.

Art. 64 - Conferenze tra enti

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari aspetti di questioni coinvolgenti le competenze di enti diversi, il comune può promuovere le conferenze di servizio tra enti.
2. Ove formalmente indette tali conferenze producono gli effetti di legge.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Le norme della finanza e della contabilità

1. Le materie relative alle finanze ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 66 - La deliberazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato con le modalità previste dalla legge. Le stesse modalità si applicano per le modifiche.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.
3. Il consiglio comunale, all'inizio di ogni legislatura, sottopone a verifica l'attuazione dello statuto e valuta le eventuali modifiche da apportare.

Art. 67 - Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente statuto modificato continuano ad applicarsi le norme statutarie vigenti, compatibili con le vigenti leggi.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti modificati secondo i principi del presente statuto si applicano quelli attualmente in vigore.